

Monza, 6 febbraio 2015

Spett.le

Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico

Direzione Mercati

Direzione Infrastrutture

Piazza Cavour n. 5

20121 MILANO

mercati@autorita.energia.it

Oggetto: Documento per la consultazione 644/2014/R/eel del 18 dicembre 2014

Egregi Signori,

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. (di seguito, "SAPIO") ringrazia l'on. Autorità per la possibilità concessa agli operatori del settore di fornire le proprie osservazioni sulla tematica delle RIU per il tramite del Documento per la consultazione 644/2014/R/eel del 18 dicembre 2014 (di seguito, "DCO 644/2014").

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.

SAPIO opera su tutto il territorio nazionale nel campo della produzione e distribuzione di gas tecnici e medicinali.

SAPIO è interessata all'esito della consultazione relativa al DCO 644/2014 in quanto è titolare, tra gli altri, di un impianto produttivo collocato all'interno del polo petrolchimico di Porto Marghera (VE); nell'impianto, che occupa una superficie di circa 10.000 mq, viene svolta attività di produzione di ossigeno, di azoto, di argon e attività di compressione di idrogeno e gas tecnici.

I gas industriali prodotti da SAPIO, quali azoto ed aria compressa, vengono utilizzati dalla maggior parte delle società operanti nell'ambito del polo petrolchimico. L'attività di SAPIO è pertanto essenziale per la sicurezza in esercizio dell'intero polo petrolchimico e funzionale alle attività industriali che ivi si svolgono.

Più in particolare, gli impianti di frazionamento e liquefazione dell'aria sono direttamente collegati alle utenze del polo petrolchimico mediante una complessa rete di *pipeline* (per una lunghezza stimabile in circa 50 Km) che si dirama sull'intera area industriale di Porto Marghera e che nello specifico realizza, rispetto all'intero petrolchimico:

- la fornitura ininterrotta di azoto compresso, sia in forma gassosa che liquida;
- la fornitura di aria compressa;
- la fornitura di ossigeno compresso come materia prima o come *utilities* per il trattamento e la depurazione delle acque reflue proveniente dal sito industriale, sia in forma gassosa che liquida;
- la fornitura di idrogeno compresso alla società 3V-CPM;
- la fornitura di acqua di raffreddamento alla società Arkema.

Gli impianti di SAPIO, come sopra descritti, sono allacciati alla RIU gestita dalla società Versalis S.p.A.

Osservazioni e proposte di SAPIO

In ragione di quanto disposto dall'Autorità con la deliberazione 6 febbraio 2014, 37/2014/R/eel, le osservazioni che SAPIO ha predisposto, ai fini del DCO 644/2014, fanno particolare riferimento alla definizione del criterio del "*contenimento dell'estensione territoriale*" delle RIU.

Il suddetto criterio è stato in origine previsto dall'art. 7, comma 4, della D.M. 10 dicembre 2010, con l'obiettivo di garantire che lo sviluppo delle RIU non diventasse eccessivo e incontrollato per mere ragioni di convenienza tariffaria degli operatori.

Le RIU, infatti, a differenza delle reti elettriche pubbliche, non sono chiamate a soddisfare le esigenze di approvvigionamento energetico della collettività, ma soltanto quelle di determinati siti industriali, geograficamente limitati, all'interno dei quali il numero complessivo delle unità di consumo e/o di produzione connesse può variare nel tempo pur se nei limiti dell'estensione territoriale degli stessi.

La esatta definizione dei confini di una RIU, tuttavia, non deve essere tradotto in un divieto assoluto di sviluppo delle attività economiche all'interno del polo industriale di riferimento. Infatti, eventuali modifiche degli assetti proprietari delle utenze, nuovi allacciamenti ovvero riattivazioni di utenze presenti all'interno di una RIU devono essere sempre garantiti e ciò nel pieno rispetto dei principi dettati in materia di RIU dalla Direttiva 2009/72/CE, a cui è stata data attuazione in Italia mediante l'art. 38, comma 5, del D.lgs n. 93/2011.

Si ritiene, infatti, che il "*contenimento*" debba essere effettuato tenendo fermi i requisiti dettati dall'art. 33, comma 1, della legge n. 99/09 e utilizzando unicamente il criterio, già di per sé selettivo, dell'individuazione dei soli limiti territoriali; limiti territoriali, si rileva, che in qualsiasi polo produttivo sono di facile se non immediata identificazione.

A conferma di tale assunto si evidenzia che la normativa più recente in materia di RIU (*i.e.* Direttiva 2009/72/CE e D.lgs n. 93/2011) ha introdotto la categoria dei "*sistemi di distribuzione chiusi*" (di seguito, "**SDC**"), che vengono qualificati come sistemi di distribuzione realizzati all'interno di un sito geograficamente limitato e che sono, a tutti gli effetti, dei sistemi di distribuzione di energia elettrica non potendo, pertanto, costituire una nuova e separata categoria di sistema distributivo.

L'interesse della Commissione Europea per lo sviluppo dei sistemi di distribuzione chiusi nell'ambito degli Stati Membri è rilevabile dall'art. 28 della Direttiva 2009/72/CE dove si sottolinea che lo sviluppo di tali reti debba essere incentivato. Ciò risulta, in particolare, dalla lettura della nota interpretativa della Commissione Europea del 22 gennaio 2010 relativa alla

Direttiva 2009/72/CE che, sul tema dei sistemi di distribuzione chiusi (§ 5. *Closed Distribution Systems*), richiamando l'art. 28, paragrafo 1, della Direttiva 2009/72/CE, rileva che ai fini dell'identificazione di un sistema di distribuzione chiuso sia sufficiente identificare due criteri generali: 1. il sistema di distribuzione deve essere localizzato in un'area geografica limitata. Ciò lo distingue dalla rete del concessionario e impedisce di fatto agli operatori, i cui impianti sono collocati al di fuori di detta area geografica, di connettersi al sistema di distribuzione chiuso; e 2. il sito deve servire attività di natura industriale, commerciale o di servizi condivisi e comunque non deve servire clienti civili.

S11. Si ritiene opportuno confinare le RIU e gli altri SDC esistenti, secondo le modalità indicate, al fine di evitare che tali realtà diventino sempre più estese, sfruttando i benefici ad esse concesse dalla legge 99/09? Si ritiene di dover evidenziare altre o ulteriori condizioni? Perché?

Condividiamo il principio di porre una ragionevole limitazione all'estensione territoriale delle RIU. A tal proposito facciamo notare che i gestori delle RIU presenti sul territorio nazionale, su richiesta dell'Autorità, hanno a suo tempo presentato documenti più o meno dettagliati per descrivere la configurazione delle RIU stesse. Considerando che nella fase di recepimento da parte dell'Autorità delle informazioni fornite dai gestori sulle utenze presenti in ciascuna RIU ha lasciato un'ampia discrezionalità al gestore nell'attività di identificazione e selezione di quali informazioni trasmettere o tacere, per evitare di creare discriminazione tra le diverse RIU sulla base del livello di dettaglio delle informazioni fornite al tempo in sede di censimento, suggeriamo di identificare le seguenti univoche e uniformi limitazioni all'estensione territoriale delle RIU.

Tutte le utenze ricomprese all'interno del perimetro industriale e identificate da opportune delimitazioni (muri di cinta, recinzioni, ecc.) sono da considerarsi utenze connettabili, a prescindere da quanto indicato in sede di censimento dal gestore. Questo principio, nel pieno rispetto delle definizioni di cui all'art. 33 comma 1 della L 99/09, tutela gli utenti ricompresi all'interno del perimetro

industriale da eventuali omissioni a livello di censimento da parte del gestore di RIU e/o da eventuali cambiamenti intercorsi tra la fotografia alla data di entrata in vigore della citata legge (15.08.09) e la successiva fotografia alla data di comunicazione da parte del gestore delle informazioni in sede di censimento.

S12. Quali ulteriori considerazioni possono essere presentate in merito all'individuazione di criteri per regolare lo sviluppo dei SDC?

Non si ritiene condivisibile la limitazione della ricomprensione nel perimetro del SDC alle sole particelle catastali su cui insistono unità di produzione o unità immobiliari con connessione alla rete privata disattivata, ma che in passato erano state parte integrante del SDC.

L'articolo 33, comma 1, della legge 99/09 ha definito le Reti Interne d'Utenza (RIU), come le reti elettriche il cui assetto è conforme a tutte le seguenti condizioni:

[...]

b) connette unità di consumo industriali, ovvero connette unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purché esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili

[...]

Risulta, a nostro avviso, discriminatorio ed eccessivamente limitante non poter ricomprendere nel perimetro di un SDC anche le unità di consumo industriali con connessione alla rete privata disattivata, ma che in passato erano state parte del SDC. Risulta, inoltre, non necessario l'inserimento dell'aggettivo "*integrante*", in quanto tale aggettivo, a nostro avviso, introduce un ulteriore elemento di qualificazione dell'effettivo perimetro del SDC che potrebbe dare adito a interpretazioni restrittive in merito all'esatta individuazione dei soggetti

connettibili e ciò in palese contrasto con la definizione di SDC fornita dal legislatore nazionale e comunitario.

Chiediamo pertanto che il paragrafo:

[...]

debbano essere ricomprese nel perimetro del SDC anche le particelle catastali su cui insistono unità di produzione o unità immobiliari con connessione alla rete privata disattivata, ma che in passato erano state parte integrante del SDC.


venga formulato, anche in aderenza al dato testuale dell'art. 33, comma 1, legge 99/09, come di seguito riportato:

[...]

debbano essere ricomprese nel perimetro del SDC anche le particelle catastali su cui insistono unità di produzione o unità di consumo industriali o unità immobiliari con connessione alla rete privata disattivata, ma che in passato erano state parte integrante del SDC.

Saremmo lieti di poter discutere delle su proposte osservazioni con i competenti Uffici dell'Autorità ovvero di partecipare a eventuali successive consultazioni e pubblici dibattiti organizzati dalla stessa Autorità sul tema RIU. Inoltre, non abbiamo obiezioni a che le nostre osservazioni vengano rese pubbliche.

Per eventuali chiarimenti:



SAPIO è una società del Gruppo Sapiro